

un limite molto chiaro: il diritto comune e le costituzioni d'ogni istituto» (p. 296).

Nell'ultima parte del lavoro si mette in evidenza con precisione il senso di alcune determinazioni degli ambiti di libertà dei consacrati, che fanno parte del diritto comune della vita consacrata, sia dal punto di vista istituzionale che da quello personale. Concretamente si rileva che queste determinazioni (riguardo alla vita in comunità, alle norme sui beni temporali, sull'accettazione di cariche, etc.) corrispondono ad un dovere d'obbedienza molto concreto e vincolante (cfr. p. 298) ma anche ad ambiti di libertà altrettanto concreti, e non solo per quanto riguarda il diritto d'associazione o la libertà di scelta nel contesto del sacramento della Penitenza e della direzione spirituale (a cui si fa particolare riferimento).

È interessante sottolineare anche l'appello dell'A. alla responsabilità dei superiori nell'effettivo esercizio dell'autorità a loro concessa negli ambiti predeterminati, in ordine al rendere possibile l'espletamento del voto d'obbedienza. La mancanza di esercizio dell'autorità condurrebbe all'oscuramento di una dimensione essenziale della vita consacrata.

Resta chiaro, dunque, che le nuove luci che derivano dal magistero conciliare rilanciano un vissuto dell'obbedienza nel segno dell'adesione interiore ai mandati, guidata dalla virtù dell'obbedienza che ha per oggetto finale null'altro

che la volontà di Dio. Ogni atteggiamento meramente esteriore e formale riguardo all'autorità e quindi all'obbedienza resterebbe al di fuori dei parametri teologici — e anche giuridici — dell'autentica vita religiosa. In questi termini si chiude, in un certo senso, il cerchio del lavoro in oggetto: una profonda comprensione del senso della libertà e dell'obbedienza consente di affermare allo stesso tempo l'esistenza di rigorosi ambiti di soggezione e d'autorità, e la loro valenza positiva e creativa per guidare una vita di servizio alla missione della Chiesa, sotto la luce del proprio carisma.

Si tratta dunque di un lavoro serio e innovativo, molto utile per orientarsi non solo nelle riflessioni sull'obbedienza, ma anche sulla vita consacrata in generale.

*Fernando Puig*

Jaime BAQUERO DE LA CALLE RIVADENEIRA, *Personas jurídicas de Derecho Especial*, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 2004, p. 215.

Oggetto della presente opera è «l'analisi dello statuto giuridico delle Chiese, Confessioni ed entità religiose nell'Equador» compiuta sull'assetto normativo vigente, come si dichiara nelle prime battute dell'Introduzione (p. 10). Nelle nostre parti un lavoro simile dovrebbe affidare la sua originalità ai

l'Esortazione Apostolica *Vita Consecrata*. Questo studio inizia passando in rassegna tre aspetti dell'obbedienza: l'obbedienza come virtù, l'obbedienza come «professione» e il voto d'obbedienza nella normativa canonica. Dopo un breve riferimento alle nuove luci sulla questione della libertà e dell'obbedienza che derivano da *Vita Consecrata*, si sviluppa un tentativo di sintesi degli ambiti d'obbedienza e degli ambiti di libertà e autonomia che si aprono nel contesto della vita consacrata, sia dal punto di vista istituzionale che dal punto di vista personale.

A nostro avviso, questo lavoro merita un giudizio generale molto favorevole per l'eshaustività nell'impiego delle fonti, la chiarezza delle spiegazioni e la coerenza delle diverse parti del lavoro.

In ogni modo, la vastità e la complessità dell'argomento a cui è dedicato fa sì che alcuni punti forse dovrebbero essere più sviluppati. Uno di questi sarebbe la più precisa determinazione della specificità dell'obbedienza religiosa soprattutto in riferimento a quella di tutti i cristiani. Certamente, in alcuni passi del libro, sia dal punto di vista della dottrina conciliare, che dal punto di vista del diritto costituzionale canonico, o dalla prospettiva dal rapporto tra virtù e professione, si offre un confronto tra l'obbedienza comune di tutti i cristiani e quella del religioso. In questi passi però, si tende a volte in un certo senso a scambiare quegli aspetti che potremmo qualifi-

care come fondamentali, ovvero ontologici nell'ambito dell'obbedienza e della libertà, che toccano la sostanza della natura umana e il suo rapporto con Dio, e quegli altri di carattere più derivato dalle scelte personali, dai vincoli sociali di diversa natura (anche ecclesiali) e dai rapporti d'ordine ufficiale o pubblico. Un rischio insito in queste imprecisioni sarebbe l'oscuramento della chiamata universale alla santità.

Molti altri aspetti della questione sono particolarmente ben trattati. Facciamo riferimento ad alcuni di essi. È interessante il modo in cui l'A. mostra come la continuità tra la tradizione religiosa sull'obbedienza e il testo di *Perfectae caritatis* sull'obbedienza, lasci spazio per mettere in risalto quelle sottolineature conciliari che tendono a rinvigorire la vita consacrata, come ad es. l'obbedienza attiva e responsabile e la comprensione dell'autorità come servizio.

Particolarmente accurato è lo sforzo per precisare il contesto dell'obbedienza religiosa all'interno della normativa canonica. Con le parole dell'A.: «il legislatore prende in considerazione un'obbedienza consacrata che può verificarsi soltanto all'interno di un carisma particolare e una forma istituzionale. C'è bisogno d'istituzione, di legittimi superiori, e di costituzioni approvate, che danno luogo all'ambito fondamentale del voto d'obbedienza. Perciò, l'obbligo d'obbedire ai Superiori legittimi ha

particolari punti di vista con cui tale analisi viene compiuta. Invece il lavoro di Baquero, essendo pioniere nel suo genere, rappresenta di per se un contributo originale; oltre al fatto che esso non si limita ad una esposizione della materia in oggetto: sono costanti i riferimenti storici e dottrinali, ad autori nazionali ed europei soprattutto spagnoli.

C'è novità anche nel fatto che si tratta di uno studio compiuto con la prospettiva ed il metodo propri del diritto ecclesiastico, che si colloca sulla scia degli scarsi cultori ecuadoriani di questa disciplina, fra i quali spicca J. Larrea, le cui opere sono profusamente citate.

Già il primo capitolo costituisce una vera e propria introduzione al diritto ecclesiastico nazionale, nella quale non mancano gli spunti storici e comparatistici, sul filo del trattamento del fenomeno religioso nelle costituzioni (al meno 18) che si sono succedute, dalla nascita dello Stato (1822) fino a quella in vigore del 1998. Insieme ad essa, la Ley de Cultos del 1937, il relativo Reglamento del 2000 e il *Modus vivendi* con la Chiesa cattolica del 1937 rappresentano gli assi portanti della normativa speciale riguardante le confessioni e gli enti religiosi. L'analisi della quale costituisce il contenuto del primo capitolo del libro in esame.

Come altri paesi di tradizione cattolica, l'Equador pur nella stabilità di una nazione credente, ha anche passato per delle crisi nei rapporti fra la Chiesa e lo Stato nei

periodi di governi liberal-radicali, che hanno segnato la sua storia. Per quel che riguarda il nostro argomento, la Costituzione del 1906 soppresse il carattere pubblico degli enti cattolici (allora praticamente le uniche entità religiose presenti) collocandoli nel diritto privato. Dopo diverse vicissitudini si avviene nel 1937 alla Ley de Cultos citata e, pochi giorni dopo, all'accordo con la Santa Sede con il quale si chiuse una frattura durata più di quaranta anni, benché non stabilisce norme speciali riguardo agli enti della Chiesa. La Legge, prendendo di mira soprattutto gli aspetti patrimoniali dell'attività di tali enti, richiede la pubblicazione e l'iscrizione in un Registro speciale dello statuto «dell'organo incaricato del governo e amministrazione dei suoi beni», senza più intromettersi nell'organizzazione interna dell'entità in questione. Chi agisce a nome di un ente religioso è munito di un certificato emesso dal Registro, nel quale vengono anche definite le facoltà di cui gode sui beni dell'ente rappresentato. Come si vede la convergenza dello statuto civile di un certo ente religioso con le regole interne della confessione di cui fa parte può variare, ma sarà sempre limitata agli aspetti economici e rimane comunque una questione lasciata all'autonomia delle organizzazioni religiose.

Passati gli anni si è reso necessario adeguare la Legge del 1937 alle nuove circostanze, fra le quali la maggior presenza, anche se minori-

taria, di confessioni non cattoliche e comunque fino ad ora sconosciute nel paese, la cui natura religiosa deve essere stabilita caso per caso; ciò si è fatto tramite il Regolamento del 2000.

Il secondo capitolo è di carattere più dottrinale; in esso si cerca di stabilire la natura giuridica (civile) degli enti religiosi. Si parte dalla terminologia legale, dove si segnala come il Regolamento del 2000 sembra preferire il termine "ente religioso" al precedente "organizzazione religiosa", al punto di cambiare il nome del vecchio Registro delle Organizzazioni religiose per quello di Registro degli Enti religiosi. L'A. vede in questo cambiamento un progresso di precisione nella specificità di trattamento del fenomeno religioso, sulla scia della dottrina italiana ed spagnola, in quanto permette meglio distinguere le confessioni dalle entità ad esse interne, appartenenti o in qualche modo legate.

Distinzione che però la normativa statale non fa. La qualifica di "ente religioso", come i requisiti d'uopo sono gli stessi sia che si tratti di una confessione (ente primario esponente di una religione) oppure di una entità ad essa appartenente. Baquero si sofferma ad analizzare i pro e i contro di questo sistema così semplice e diretto, sottolineando anche il silenzio dell'ordinamento sulle associazioni e fondazioni a carattere religioso; infine si pone il problema della definizione di ente religioso ossia la determinazione del carattere religioso

di un ente. A mio avviso l'A. risolve bene la solita aporia che lo Stato laico non possa per principio definire tale carattere, dovendosi limitare passivamente ad accettarlo laddove esso venga affermato da un ente richiedente il riconoscimento come tale. Dal momento in cui la libertà religiosa determina uno spazio specifico di autonomia, anche a livello collettivo, sarebbe contraddittorio riconoscere sul piano normativo questa libertà e non poter determinare in qualche maniera tale spazio: lo Stato benché non voglia per forza costituirsi in artefice del concetto "religioso" o "non religioso" — allo stile dei vecchi giurisdizionalisti —, dovrà in qualche modo apprezzare la presenza o meno degli elementi che comunemente si ritengono costitutivi di tale concetto (cf. p. 79).

In effetti, il vaglio da parte dell'autorità civile delle finalità di religione o di culto e la cernita delle attività che rientrano in tali fini non è molto diverso dallo stabilire un certo concetto di religione, per quanto flessibile o rigido, aperto o ristretto esso sia. Questa è la soluzione adottata dal menzionato Regolamento del 2000 secondo cui si deve accertare il carattere religioso dell'ente prima di registrarlo come tale, accertamento che varia a seconda che si tratti di un ente cattolico, cristiano o comunque appartenente ad una confessione ormai riconosciuta nel paese, oppure no. In quest'ultimo caso la natura religiosa dovrà essere dedotta dai documenti presentati dall'ente in que-

stione e valutati dall'Amministrazione (artt. 3 e 4). Per tale scopo si prevede anche la consulta delle confessioni ormai registrate.

A questo punto l'A. propone un concetto di fine religioso non limitato al culto e diffusione di un credo, ma comprendente anche altre attività assistenziali o culturali quali l'insegnamento, la beneficenza, la carità ecc., per lo meno quando l'ente appaia vincolato ad una confessione registrata. Si tratta poi sul carattere pubblico o privato degli enti religiosi prospettando il suo inquadramento nella categoria degli enti privati con finalità o utilità pubblica o sociale.

Il *Modus vivendi* sottoscritto con la Santa Sede nel 1937 costituisce un riconoscimento particolare della Chiesa e degli enti cattolici, benché entro il quadro delle norme generali valide per tutti i soggetti religiosi. Tuttavia il riconoscimento specifico delle diocesi, dei vescovi e sacerdoti come ministri, e i riferimenti a elementi tipici della Chiesa fanno sì che essa continui ad essere un punto di riferimento (certamente non rigido) per il riconoscimento delle altre confessioni.

Il terzo capitolo è uno studio sulla personalità giuridica nel diritto dell'Ecuador, del modo e dell'iter specifici per acquistare la medesima da parte degli enti religiosi. Il sistema vigente nell'ordinamento ecuadoriano per le corporazioni e fondazioni è quello della concessione, per Legge o per Decreto Presidenziale, che ha rilevanza costitutiva. Le organizzazioni reli-

giose sarebbero invece riconosciute a propria richiesta; con l'atto di riconoscimento esse vengono anche costituite persone nel diritto civile. Ma già si è detto che il riconoscimento implica la pubblicazione dello statuto dell'organo di governo e dell'amministrazione dei beni nonché la sua trascrizione nell'apposito Registro. È proprio questa che, secondo Baquero, ha valore costitutivo.

I seguenti paragrafi si dedicano allo studio delle caratteristiche del Registro Especial de Entidades Religiosas, il che ci conduce al problema della qualifica dei fini e quindi del carattere religioso di un ente: organo competente a farla, margini di discrezionalità, tipologie, ricorsi. I riferimenti alla dottrina spagnola e italiana sono assai abbondanti in queste pagine; difatti Baquero si colloca sulla scia di Finocchiaro quando sostiene che l'atto di qualifica dei fini può essere di portata sostanziale solo nel caso delle nuove confessioni, non invece in quello degli enti eretti o appartenenti ad una confessione ormai riconosciuta la quale ne certifica il carattere religioso.

La esposizione dell'argomento finisce con dodici punti conclusivi che riassumono in quattro pagine i suoi tratti salienti. Ad esse seguono la bibliografia e vari annessi contenenti la Ley de Cultos del 1937, il relativo Reglamento del 2000 e il *Modus vivendi* con la Chiesa cattolica altresì del 1937; nonché alcuni interessanti documenti appartenenti all'archivio di mons. J. Lar-

rea, insigne ecclesiasticista e Arcivescovo emerito di Guayaquil, di cui l'A. si è giovato per la sua ricerca.

*José T. Martín de Agar*

Sandro GHERRO (ed.), *Il principio del contraddittorio tra l'ordinamento della Chiesa e gli ordinamenti statali*, CEDAM, Padova, 2003, p. 265.

El volumen recoge, en su primera parte, las intervenciones de S. Gherro, J. Llobell, N. Picardi, C. Consolo, G. Giacobbe, M. Lugato y G. Dalla Torre en la jornada de estudio celebrada bajo el mismo título en Roma, en la *Libera Università Maria Assunta*, el 13 de abril de 2002. La segunda parte del libro contiene, además de las precedentes sentencias italianas del Tribunal de Apelación de Florencia y de la Corte de Casación, la de 20 de julio de 2001 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la causa 30882/96 Pellegrini contra Italia (el texto original francés de la sentencia se puede leer en *Ius Ecclesiae*, 13 [2001], p. 859-871), que es la que ha llevado a la celebración de la jornada de estudio, por cuanto cuestiona la tutela del derecho de defensa en el proceso matrimonial canónico, concretamente en el proceso documental.

En dicha sentencia el Tribunal de Estrasburgo condena al Estado italiano a una indemnización por el daño moral sufrido por la parte ac-

tora, como consecuencia del *exequatur* de la doble sentencia canónica de nulidad al que se llegó por un proceso documental canónico en el que se habría violado el derecho a un proceso justo.

Según esa sentencia de la Corte europea, los tribunales italianos estarían obligados a comprobar que los tribunales eclesiásticos hayan observado las exigencias del derecho a un proceso justo, que derivan del artículo 6 §1 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, según el cual « toda persona tiene derecho a que su causa sea vista equitativa y públicamente en un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley (...) »: unir el escrito de demanda a la citación de la parte demandada, informar del derecho a ser asistido por un abogado antes de llamar a la parte demandada a declarar ante el tribunal, dar a conocer todas las pruebas presentadas por la otra parte (en este caso, las declaraciones de tres testigos presentados en primera instancia por la parte actora) y el parecer del defensor del vínculo.

Es irrelevante, según la sentencia, que la causa de nulidad del matrimonio proceda de un hecho objetivo y no refutado por la parte demandada, ya que ésta no se hubiera podido oponer en cualquier caso. Corresponde sólo a las partes en causa decidir si una declaración de la otra parte o de los testigos